

## **A357 - TELE2/TIM-VODAFONE-WIND**

Provvedimento n. 16762

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 26 aprile 2007;

SENTITO il Relatore Presidente Antonio Catricalà;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il proprio provvedimento adottato in data 23 febbraio 2005, con il quale è stata avviata, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, l'istruttoria A357 nei confronti delle società TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A., VODAFONE OMNITEL N.V. e WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., volta ad accertare l'esistenza di eventuali violazioni degli articoli 81 e/o 82 del Trattato CE;

VISTO il proprio provvedimento adottato in data 31 marzo 2005, con cui si è determinato di svolgere l'istruttoria anche nei confronti di TIM Italia S.p.A., a seguito del conferimento a quest'ultima delle attività di comunicazioni mobili svolte in Italia da TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.;

VISTO il proprio provvedimento adottato in data 1° febbraio 2006, con il quale:

a) è stato ampliato l'oggetto dell'istruttoria alle condotte poste in essere da TIM ITALIA S.p.A., VODAFONE OMNITEL N.V. e WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. nei confronti di ELSACOM S.p.A. consistenti nel rifiuto contestuale opposto dai tre gestori di rinegoziare al ribasso le condizioni economiche per l'accesso in *roaming* del suddetto operatore sulle rispettive reti GSM;

b) è stato prorogato il termine di conclusione del procedimento al 14 dicembre 2006;

VISTO il proprio provvedimento adottato in data 15 marzo 2006, con il quale è stata determinata la prosecuzione del procedimento A357 nei confronti della società TELECOM ITALIA S.p.A. in luogo delle società TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A. e TIM ITALIA S.p.A.;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alle parti in data 28 luglio 2006;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO il proprio provvedimento adottato in data 6 settembre 2006, con cui è stato comunicato alle imprese per le quali erano allo stato pendenti i procedimenti, volti all'accertamento della violazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90 o degli articoli 81 e 82 del Trattato CE, che potevano presentare impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, come novellato dalla legge n. 248/06, entro e non oltre tre mesi dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 248/06;

VISTE le proprie delibere adottate in data 24 agosto e 19 ottobre 2006, con le quali il termine di conclusione del procedimento è stato differito dapprima al 15 febbraio 2007 e poi al 10 maggio 2007;

VISTA la comunicazione del 10 novembre 2006, con la quale VODAFONE OMNITEL N.V. ha presentato un impegno, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera adottata in data 25 gennaio 2007, con cui è stata disposta la pubblicazione dell'impegno presentato da VODAFONE OMNITEL N.V.;

VISTE le osservazioni dei terzi interessati;

VISTA la posizione rappresentata da VODAFONE OMNITEL N.V. in relazione alle osservazioni dei terzi e la relativa documentazione pervenuta in data 30 marzo 2007;

VISTA la propria delibera adottata in data 4 aprile 2007, con la quale è stato rigettato l'impegno presentato da VODAFONE OMNITEL N.V.;

VISTA la propria delibera del 4 aprile 2007, con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato differito al 12 luglio 2007;

VISTA la comunicazione alle parti del 5 aprile 2007, con la quale il termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria è stato fissato alla data del 26 aprile 2007;

VISTA l'istanza di riesame della delibera adottata il 4 aprile 2007 e l'allegata documentazione, trasmessa da VODAFONE OMNITEL N.V. il 10 aprile 2007, e successivamente integrata in data 16 aprile 2007;

VISTE le proprie delibere del 12 e del 18 aprile 2007, con le quali l'Autorità ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento della suddetta istanza con riferimento ad entrambi i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria contestati a VODAFONE OMNITEL N.V., ed ha inviato il relativo provvedimento alla Commissione Europea ex articolo 11.4 del Reg. 1/2003 e all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la fase di consultazione;

VISTA la comunicazione alle parti del 19 aprile 2007, con la quale è stato reso noto l'esito della valutazione da parte dell'Autorità dell'istanza di riesame di VODAFONE OMNITEL N.V.;

CONSIDERATO che il termine entro cui dovrà essere adottata una decisione sull'impegno presentato da VODAFONE OMNITEL N.V. ai sensi dell'articolo 14-*ter* della legge n. 287/90 è stato fissato al 7 giugno 2007;

VISTA l'istanza delle società Tiscali Italia S.p.A., Tele2 S.p.A., Eutelia S.p.A., Welcome Italia S.p.A., Trans World Communications Italia S.p.A. e della Associazione Italiana Internet Providers, pervenuta in data 19 aprile 2007, con la quale le stesse hanno, tra l'altro, chiesto un differimento del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori;

VISTA l'istanza di WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A., pervenuta in data 20 aprile 2007, con la quale la società ha chiesto un differimento del termine di chiusura della fase di acquisizione degli elementi probatori;

CONSIDERATO pertanto necessario consentire alle parti di disporre di un termine congruo al fine di assicurare il pieno contraddittorio, nonché il pieno diritto di difesa;

CONSIDERATO, inoltre, che la proroga del termine infraprocedimentale di chiusura della fase istruttoria rende necessaria anche una proroga del termine di conclusione del procedimento;

RITENUTA, pertanto, alla luce di quanto sopra considerato, la necessità di prorogare il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

di prorogare al 10 agosto 2007 il termine di conclusione del procedimento.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

p. IL SEGRETARIO GENERALE  
*Giovanni Calabrò*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*